

COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 58 DEL 05/12/2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati in modo incontrollato, contenenti anche amianto, su area di proprietà del Comune di Assoro in contrada Serre- Sant'Anna.

IL SINDACO

Premesso che l'articolo 5, comma 4 del D. lgs 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale:

Visto il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione di rifiuti ed in particolare la parte IV norme in materia di gestione e bonifica dei siti inquinati;

Visto in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo , nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che disponga ordinanza di rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Vista la nota del Comando di Polizia Locale di questo Comune del 21.11.2018 trasmessa con numero di protocollo 8427 del 22.11.2018;

Vista la relazione, redatta a seguito di sopralluogo, in data 23.11.2018 dal geometra Giunta Mario, in servizio presso questo Comune nel servizio igiene ambientale si è potuto accertare che sul terreno di proprietà Comunale ubicato in contrada Serre – Sant'Anna in prossimità della Sorgente Sant'Anna, risultavano abbandonati rifiuti speciali e non consistenti in :

- Rifiuti ingombranti (mobili, sedie, materassi)
- materiale plastico proveniente da elettrodomestici;
- Vasche in latero cemento contenenti amianto.
- Pneumatici fuori uso;
- Rifiuti Solidi Urbani

Rilevato che l'abbandono dei rifiuti sopra elencati, è stato commesso da ignoti e che pertanto non è stato possibile accertare l'identità degli autori dell'abbandono;

Considerato che il terreno oggetto dell'abbandono, è di proprietà comunale;

Ritenuto che al fine di evitare che l'area interessata dall'abbandono, costituisca focolaio per la realizzazione di ulteriori illeciti, quali l'abbandono e lo smaltimento abusivo di

rifiuti, oltre che per il potenziale pericolo per la salute pubblica;

Visto il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato

- Che conseguentemente questa Amministrazione è tenuta ad applicare l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Che detto articolo dispone "che fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 255 e 256 chiunque viola divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ed a tal fine l'amministrazione dispone con ordinanza, le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

Considerato che attualmente la ditta Progitec Srl gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e altri servizi accessori;

Che con nota protocollo 8636 e 8637 del 30.11.2018 la ditta Progitec Srl ha presentato offerta per il confezionamento, caricamento, trasporto e conferimento di materiale contenente amianto e per il servizio di bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti di vario genere abbandonati in contrada Serre – Sant'Anna, per l'importo di \in 5.867,04 oltre IVA come per Legge (10%) quindi complessivamente \in 6.453,74 (5.867,04 + 586,70).

Ritenuto di potere accogliere la sopra citata offerta proposta dalla ditta Progitec Srl,alle stesse condizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto;

Rilevato che il permanere di tale situazione è pregiudizievole per la salute pubblica, anche in considerazione che a poca distanza vi è la sorgente Sant'Anna che approvvigiona il bevaio a valle;

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente in relazione alla tutela dell'igiene pubblica ed a tal fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

- 1. Ai sensi dell'articolo 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- 2. Affidare, siccome affida, alla Ditta Progitec Srl con sede a Castel di Iudica (CT) in via Bivio San Giuseppe n. 4, ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del D.Lgs. 152/06 di eseguire entro e non oltre 30 (trenta) giorni la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ubicata su un terreno di proprietà Comunale, sito in contrada Serre Sant'Anna
- 3. Alla Ditta verrà riconosciuto un corrispettivo onnicomprensivo di €. 6.453,74 (seimilaquattrocento- cinquantatreeuro, 74 cent.) compresa Iva al 10%, Resta a carico della Ditta Progitec SRL, ogni onere per il completo espletamento del servizio, ivi compreso l'accesso ai siti, l'effettuazione del campionamento, analisi e classificazione dei rifiuti, la valutazione dei rischi e l'adozione dei necessari provvedimenti per la tutela dei lavoratori, il monitoraggio ambientale, la emissione e tenuta dei formulari e dei registri di carico e scarico, il conferimento/smaltimento dei rifiuti:
- 4. Disporre che il Responsabile del Settore Tecnico provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo complessivo del servizio per come sopra evidenziato
- 5. Stabilire che la spesa conseguente all'affidamento del servizio in parola sarà imputata sul bilancio 2018 di €. 6.453,74al capitolo 8679.05 (codice bilancio 09.03.1-03 − codice piano finanziario U. 1.03.02.99.999)

AVVERTE

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità, che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e notificata:
 - alla Ditta Progitec Srl, con sede a Castel di Iudica (CT) in via Bivio San Giuseppe n. 4;
 - al Responsabile del Settore III Gestione del Territorio per competenza;
 - Al Comandante della Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza;

AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.;

Assoro Iì «61»

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO